

Roma, 1 novembre 2000

*A qualunque membro o servitore interessato ad avere un'opinione il più possibile informata obiettiva e non emotiva.*

Lo Statuto non è che l'altra faccia di una medaglia di cui Linee Guida, Manuale, Concetti di servizio e autoaiuto sono l'interno, mentre l'esterno, come presenza legale nella società, è rappresentato da Atto Costitutivo e Statuto. Essi per la nostra spiritualità significa solo un 12° passo verso gli apparati legali dello Stato. Tutto ciò che resta e possiamo fare vive tra di noi e nello spirito di portare il messaggio di recupero al dipendente che ancora sta soffrendo.

Cari membri della fratellanza, vi presentiamo questo lavoro collettivo pregandovi di leggerlo senza spaventarsi per l'argomento e la lunghezza, sperando che possa esservi utile se alcune cose qui contenute vi risultano nuove.

OGGETTO: Analisi del rapporto dei Fiduciari per la revisione dello Statuto. Spiegazioni, osservazioni, domande.

- spiegazione della differenza tra Atto Costitutivo, Statuto e Verbal d'Assemblea - differenza tra Statuto e regolamenti
- cenni specifici ai vari articoli dello Statuto (regolamenti) che prevedono cambiamenti
- Linee guida e Manuale di servizio e loro autenticazione sul verbale
- riferimenti a Leggi del Codice Civile per le associazioni non lucrative

Quando un gruppo di persone decide di riunirsi per realizzare insieme qualcosa (ragione sociale o fine statutario, per esempio: "recupero dalla tossicodipendenza"), per legalizzare la nascente associazione si incontra davanti a un istituzione autorevole, un pubblico Ufficiale: notaio o ufficio comunale apposito. Si compie così la loro prima volontà comune facendo un'assemblea dove essi decidono di volersi costituire in associazione (Atto Costitutivo). Questa è la loro prima assemblea il cui verbale viene redatto dal notaio su quel foglio chiamato Atto Costitutivo. All'Atto Costitutivo si allega lo Statuto che descrive i regolamenti, cioè le cariche, i tempi, le strutture, il patrimonio ecc. per come sono nella loro prima formulazione di partenza, relativa alla data dell'assemblea (data dell'Atto Costitutivo).

Dopoiché vengono comprati i verbali d'assemblea e il verbale contabile che sono composti da pagine numerate e timbrate una per una dal pubblico ufficiale. I fogli sono stampati a righe, per cui non si può saltare alcuna pagina o alcun rigo quando vi si scrive sopra.

La seconda volta che l'assemblea si riunirà sarà ovviamente per cominciare a prendere le sue decisioni rispetto all'opera che si intende svolgere. Allora quel giorno il rapporto di ciò che viene detto o deciso in assemblea viene trascritto sulla pagina n. 1 del verbale d'assemblea e così via di volta in volta. Per cui il

1

verbale non è un semplice rapporto, ma un documento ufficiale sulle decisioni e regole che si avvicendano nella vita dell'associazione. Per un'associazione che già redige dei rapporti si tratta solo di trascriverli. Alla fine della scrittura va apposta la firma di almeno due responsabili in carica, usualmente il Coordinatore e il Tesoriere, e così via di volta in volta ad ogni assemblea. Quindi la pagina del verbale è un atto pubblico come una pagina dello Statuto o l'Atto Costitutivo. Riassumendo: i regolamenti descritti nello Statuto rappresentano per noi la prima formulazione di linee guida. Queste, quindi i regolamenti, vengono modificate dall'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e notificato sul "rapporto" redatto dal segretario che diviene legale all'atto della sua trascrizione sul verbale e rimane l'unica autentica e legalmente espressa volontà dell'Assemblea. Si elimina così la necessità di cambiare o snellire il testo dello Statuto e perciò spendere un ingente cifra da un notaio.

L'articolo n.3 dello Statuto che dice al comma C: *"I verbali delle riunioni relativi alle modifiche del testo dello Statuto sono redatti da un notaio"* serve proprio a proteggere le associazioni anche nel futuro da questa ingenuità. Qui serve inoltre distinguere tra parti dello Statuto che riguardano e indicano la filosofia e i fini dell'Associazione (vedi passi, tradizioni e concetti di servizio) e quelle che riguardano i regolamenti di cui abbiamo sopra accennato. Le prime sono immutabili e non possono essere modificate dalle assemblee con le eventuali seconde invece modificabili e ridiscutibili dalle assemblee con le eventuali modifiche ratificate sul verbale legale. Il fatto che lo Statuto recchi delle parti che appartengono anche alle Linee guida e Manuale di servizio soddisfa la necessità delle norme sull'ordinamento. Cioè indicazioni quanto più precise possibili sulle strutture tipiche di ciascuna associazione per, comma n.1: *"la tutela giuridica della loro identità è affidata alla descrizione dello Statuto della loro disciplina interna tale da distinguerle dalle altre che agiscono nello stesso settore (dipendenza)".* Ecco dunque che il problema semmai è l'opposto dello "snellire" citato dai Fiduciari.

Consideriamo che il nostro Statuto essendo un atto pubblico è e deve essere a disposizione del pubblico. Sarà letto da impiegati di molte istituzioni burocratiche, private e mediche comprese regioni e ministeri, professionisti di qualunque settore, nuovi venuti, familiari e chi ci ospita, quindi può capitare in mano a chiunque. Ma soprattutto per la trasparenza e credibilità legali dovrà descriverci e identificarci efficacemente. Perciò contenere quanto più possibile la nostra attività purché non violi le tradizioni" come vorrebbe la proposta dei Fiduciari. Addirittura manca qualsiasi cenno all'Anonimato!!!

NOTA: Come vedete le associazioni come la nostra sono ampiamente regolamentate dal Codice Civile. Scusatci, ma di nuovo circa la proposta dei Fiduciari: la parola *"autentato"* non è prevista dalla legge e quindi va usata con cautela. La parola *"volontario"* non è prevista dalla legge e quindi va usata con cautela. La parola *"volontariato"* come reca il testo *"L'associazione ha carattere volontario"* è stato fatto da dello Statuto vigente. Per la cronaca il nostro Statuto è stato fatto da professionisti, ed in più è stato spulciato per due anni da tutte le Aree che lo hanno a loro volta fatto vedere a loro professionisti, e poi tutte le modifiche sono state raccolte e la versione finale rimandata di nuovo alle Aree che l'hanno letta, rimandata alla fonte e finalmente approvata dal CRISNA.

2

NOTA: Il Coordinatore dell'epoca Stefano l'ha autenticata e quindi abbiamo avuto la partita IVA (per avere la partita IVA si presenta copia autentica e il numero è a nome di N.A.). Ad ogni passaggio ha corrisposto una riunione CRISNA, cioè tre anni di fatiche, viaggi e spese per il lavoro più democratico e in comune che la fratellanza abbia mai fatto. Questa è storia.

NOTA: Nello Statuto precedente per l'art. 14 c. e mancavano appunto le indicazioni delle cariche e delle loro funzioni, la descrizione della struttura di servizio, i comitati ad hoc e la voce *"finanze e patrimonio comune"* (Come facciamo a regredire e togliere le nostre tipiche parole: *"non ci sono quote né alcunché da pagare per essere membri"* e che *"accertiamo lo spazio (struttura) dove si svolge la nostra attività purché non violi le tradizioni"* come vorrebbe la proposta dei Fiduciari. Addirittura manca qualsiasi cenno all'Anonimato!!!) secondò) vi erano queste mancanze. Credo sia chiaro che tra i professionisti non c'è niente di nuovo sotto il sole e che la vita e le difficoltà delle associazioni come la nostra sono ampiamente previste dal Codice e che uno Statuto specifico come il nostro (il terzo) vede più lontano e più tecnicamente di chiunque di noi non sia del settore. Siamo capaci di affidarci? O vogliamo rimangiarcisi la coda? (il quarto).

Ovviamente tutto quanto detto finora chiarifica la differenza tra il modificare i regolamenti, che per noi sono le stesse Linee guida e il Manuale di servizio, o invece il testo, cioè una parola, frase o punteggiatura sullo Statuto, che come testo può e deve rimanere così com'è, contrariamente a quanto affermato dal rapporto dei Fiduciari.

Passiamo adesso all'altro verbale che è quello della contabilità. Dal Codice Civile decreto legislativo art. 10 comma g: *"E' obbligato redigere (cioè pubblicare sul verbale) una volta l'anno il bilancio o il rendiconto annuale"*. Qui la legge prevede il solo rendiconto al posto del bilancio proprio per facilitare il economicamente le associazioni non-profit (e anche il lavoro del tesoriere). Il rapporto dei Fiduciari invece cita testualmente: *"... immediati obblighi amministrativi dovrebbero essere volti da un professionista... questo aspetto, finora trascurato, per comportare costi annuali consistenti (dai 2 ai 4 milioni, non è condizione necessaria per il corretto funzionamento dell'Associazione"*. Non si capisce da quale legge abbiano preso questa affermazione né a cosa si riferiscano i 2-4 milioni, e perché dicono *"aspetto fino ad oggi trascurato"* e quale *"corretto funzionamento"*. Forse è il costo di un commercialista per il *"bilancio"* (sic). Ma come facciamo a diffondere e far votare un rapporto che scopriamo ingenuo e privo di sufficienti spiegazioni e per giunta frutto di un processo che non parte da una nozione o coscienza di Aree?

Rivediamo: sullo Statuto al capitolo 6 de "La Conferenza del Comitato di Servizio Regione Italia Narcotici Anonimi", comma c: *costituzione e deliberazione della Conferenza, rigo 8: "... Quelli (i verbali) relativi alle modifiche del testo (non delle Linee guida, sic) dello Statuto (quindi non i regolamenti-linee guida) ... sono redatti da un notaio"*.

A questo punto avendo capito la distinzione tra testo dello Statuto e regolamenti, dobbiamo pensare che i Fiduciari non l'abbiano presa in esame. Il rapporto dei Fiduciari infatti reca: *"... presentiamo il risultato della revisione dello Statuto che consiste essenzialmente nello snellimento (sic) dello Statuto, limitandolo all'essenziale (sic) e rimandando alle Linee guida e al Manuale di servizio per i"*

3